

## I BILANCI TECNICI A 50 ANNI

### AdEPP Associazione degli Enti Previdenziali Privati

#### L. 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

#### ARTICOLO 3, COMMA 12\*

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al suddetto <u>articolo 2, comma 2</u>, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo *articolo 1, comma 28*, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.

# D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

#### ARTICOLO 24, COMMA 24

- 24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
- a) le disposizioni di cui al <u>comma 2</u> del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
- b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

Previsioni mi	nisteriali a	anno 201	6 - Percen	tuale di v	ariazione	media ne	l periodo	
	2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035		2041 - 2045	2046 - 2050	2051 - 2055	2056 - 2060
Occupazione complessiva	1,01	0,8	0,19	0,01	-0,45	-0,2	-0,06	0,01
Produttivita	0,7	1,03	1,41	1,52	1,67	1,56	1,52	1,5
PIL reale	1,71	1,83	1,6	1,53	1,21	1,36	1,46	1,51
Tasso di inflazione	2	2	2	2	2	2	2	2
Tasso di interesse reale	1,88	2,79	3	3	3	3	3	3
Previsioni mi	nisteriali a	anno 201'	7 - Percen	tuale di v	ariazione	media ne	l periodo	
	2021-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	2051-2055	2056-2060
Occupazione complessiva	0,9	0,49	-0,1	-0,38	-0,69	-0,43	-0,24	-0,22
Produttivita	0,73	1	1,3	1,46	1,62	1,55	1,49	1,49
PIL reale	1,64	1,5	1,2	1,07	0,92	1,11	1,24	1,27
Tasso di inflazione	2	2	2	2	2	2	2	2
Tasso di interesse reale	1,69	2,61	3	3	3	3	3	3
Previsioni mi	nisteriali a	anno 2018	B - Percen	tuale di v	ariazione	media ne	l periodo	
	2022-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	2051-2055	2056-2060
Occupazione complessiva	0,65	0,52	-0,09	-0,31	-0,65	-0,39	-0,17	-0,26
Produttivita	0,59	1,02	1,35	1,47	1,62	1,55	1,48	1,51
PIL reale	1,24	1,54	1,27	1,16	0,96	1,15	1,3	1,25
Tasso di inflazione	2	2	2	2	2	2	2	2
Tasso di interesse reale	1,57	2,37	3	3	3	3	3	3

Previsioni n	ninisteriali :	anno 2019	9 - Percen	tuale di v	ariazione	media ne	l periodo	
	2023-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	2051-2055	2056-2060
Occupazione complessiva	0,84	0,69	0,05	-0,23	-0,67	-0,35	-0,18	-0,23
Produttivita	0,52	0,89	1,25	1,4	1,59	1,52	1,47	1,49
PIL reale	1,36	1,58	1,3	1,16	0,91	1,16	1,28	1,26
Tasso di inflazione	2	2	2	2	2	2	2	2
Tasso di interesse reale	1,45	2,61	2,96	3	3	3	3	3
Previsioni n	ninisteriali :	anno 2020	) - Percen	ituale di v	ariazione	media ne	l periodo	
	2024-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045	2046-2050	2051-2055	2056-2060
Occupazione complessiva	1,17	0,74	-0,1	-0,38	-0,63	-0,34	-0,13	-0,16
Dona december 12	0,49	0,81	128	1,4	1,59	1,5	1,44	1,51
Produttivita	-,,,,				-			
Produttivita PIL reale	1,67	-,			0,92	1,16	1,31	1,28
		1,55	1,18	1,01			1,31 2	